

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1223

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2002

—————

Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il ruolo fondamentale della prevenzione è stato ribadito dall'attuale Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il quale rileva che «la più dispendiosa delle politiche di prevenzione è comunque più economica, in termini di vite e di risorse, del meno costoso degli interventi», sottolineando che i conflitti avvenuti negli anni Novanta sono costati alla comunità internazionale 230 miliardi di dollari e migliaia di vite umane (Kofi Annan: «Elogio della prevenzione», *The Economist*, traduzione in *Internazionale* n. 316.7 del 13 gennaio 2000).

Ma anche quando le crisi sfociano in conflitti aperti, esistono mezzi e strumenti di carattere giuridico, politico, economico e di intervento civile e militare che possono condurre a una soluzione pacifica del conflitto.

L'individuazione e il dispiegamento di tali risorse richiedono tuttavia del tempo che è proprio il fattore che manca in tali situazioni. Più infatti gli interventi sono tardivi e meno sono efficaci.

Di qui l'importanza di avere a disposizione, in tali circostanze, delle precise analisi sulle aree di conflitto e delle proposte di intervento che, tenuto conto dei possibili scenari, permettano di bloccare *l'escalation* del conflitto e di risolverlo.

Il «cessate il fuoco» non produce automaticamente situazioni di pace. Sono necessarie molteplici misure volte a ristabilire la fiducia, il dialogo e a permettere la ricostruzione del tessuto economico e sociale per evitare la riproposizione delle dispute (prevenzione post-conflitto).

Prescindendo dalla forma più eclatante di violenza, ossia il conflitto armato, va riconosciuto che esistono forme di violenza struttu-

rale che violano i diritti fondamentali delle persone e la stabilità delle comunità umane.

Risulta pertanto necessario lo studio delle precondizioni per la pace, ossia di tutti quei processi e di quelle politiche che favoriscono l'instaurazione di sistemi e modelli politici, sociali ed economici più giusti e pacifici.

Diversi governi sia nazionali sia locali hanno già da alcuni decenni creato istituti di ricerca per la pace, finanziati dalle istituzioni pubbliche, per indagare in modo scientifico e con continuità le complesse problematiche menzionate.

L'attività di tali istituti ha consentito di ampliare notevolmente, sotto vari aspetti, la conoscenza dei meccanismi e dei fattori che permettono la costruzione di ordini di pace.

Dan Smith, direttore dell'Istituto di ricerca per la pace di Oslo (PRIO), uno dei più autorevoli istituti, fondato nel 1959, esprimendo le proprie valutazioni sull'attività svolta da tali istituti afferma: «Credo che ora si abbia una migliore comprensione di come i conflitti evolvono, di come le loro diverse cause interagiscono l'una con l'altra, dei rapporti tra ingiustizia e conflitto violento (...), delle dinamiche della corsa agli armamenti e del funzionamento del complesso industriale militare. Ritengo che le ricerche per la pace abbiano reso anche notevoli contributi alla comprensione degli accordi che seguono ad un conflitto» (AA.VV. *Gli istituti e i centri internazionali di ricerca per la pace M.I.R. - Beati i costruttori di pace*, Padova 1999).

È dunque giunto il momento che anche l'Italia colmi il ritardo che in questo campo sconta rispetto a molti paesi europei. La costituzione di un Istituto internazionale di ricerca per la pace consentirà di fornire attra-

verso i risultati dell'attività di ricerca, importanti contributi per:

- a) la politica estera del nostro paese;
- b) la definizione di una politica estera di sicurezza comune (PESC) nell'ambito dell'Unione europea e, in generale, per il continente europeo;
- c) l'individuazione di risposte ai pressanti e drammatici problemi che la comunità internazionale deve affrontare.

Anche il dettato costituzionale che afferma il ripudio della guerra come soluzione dei conflitti, attraverso l'attività di tale Istituto, troverà una sua corretta attuazione.

Pur godendo di stabili finanziamenti pubblici, l'Istituto è creato con forma giuridica e struttura organizzativa tali da garantire la sua piena autonomia intellettuale e operativa, premessa indispensabile per una seria attività scientifica.

Le sue finalità prevalenti, ma non esauritive, sono di due tipi:

- a) una ricerca di base sulle problematiche della guerra e della pace;

- b) una ricerca finalizzata all'individuazione precoce e all'offerta di conoscenza e di dati per la risoluzione non violenta dei conflitti.

L'Istituto, inoltre, si caratterizza per:

- a) un permanente collegamento internazionale. Tale principio si traduce in una composizione multinazionale del suo comitato scientifico, degli organi operativi e dello *staff* dei ricercatori e in un'ampia e fattiva collaborazione con analoghi istituti esteri;

- b) un impegno volto alla pubblicizzazione dei risultati dell'attività di ricerca e di studio, alla divulgazione della cultura di pace e di risoluzione non violenta dei conflitti, alla formazione di giovani ricercatori e del personale civile e militare impegnato in missioni di pace promosse dalle Nazioni Unite, alle quali il nostro paese, con sempre maggiore frequenza è chiamato a partecipare;

- c) una convinta apertura alla società civile, per sviluppare con le sue diverse componenti progetti comuni di ricerca ed educativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione)

1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai principi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dalla Carta della Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948, istituisce un Istituto internazionale di ricerca per la pace, di seguito denominato «Istituto».

Art. 2.

(Finalità)

1. L'Istituto persegue le seguenti finalità:

a) indaga sui fondamenti politici, culturali, economici, giuridici, spirituali della pace;

b) studia i fattori e le cause strutturali di ostacolo alla pace nel mondo e in particolari regioni e paesi;

c) individua precocemente e analizza le aree e le situazioni di potenziale crisi e di conflitto;

d) propone soluzioni e interventi per la costruzione della pace, privilegiando le possibilità offerte dall'azione non armata e non violenta nella risoluzione dei conflitti.

Art. 3.

(Interventi)

1. L'Istituto:

a) opera attraverso progetti di ricerca finalizzati, definiti dal consiglio direttivo, sulla base degli indirizzi approvati dal comitato scientifico;

b) collabora con analoghi istituti di altri paesi e con le associazioni internazionali dei ricercatori per la pace; favorisce il coordinamento della ricerca per la pace in Italia, in collaborazione con le istituzioni accademiche e culturali e con le associazioni operanti nel settore;

c) promuove corsi e *stage* rivolti a studenti e ricercatori italiani e stranieri; concede borse di studio privilegiando le persone provenienti da paesi nei quali siano presenti gravi situazioni di conflitto;

d) attraverso un'apposita sezione promuove iniziative destinate alla formazione del personale militare e civile, anche volontario, impegnato o di cui si prevede l'impiego in operazioni di pace in ambito internazionale;

e) diffonde i risultati delle proprie ricerche attraverso pubblicazioni, riviste, seminari, incontri e ogni altra forma giudicata opportuna;

f) informa con rapporti periodici il Parlamento sui risultati delle sue ricerche;

g) promuove la conoscenza nelle scuole di studi, ricerche e altre iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace.

Art. 4.

(Strutture e risorse)

1. L'Istituto è indipendente. Gli indirizzi dell'attività di ricerca, definiti su base pluriennale, sono stabiliti dal comitato scientifico.

2. Il comitato scientifico è composto da dieci esperti sui temi della pace, italiani e stranieri, compreso il direttore dell'Istituto, che è membro d'ufficio del comitato.

3. I componenti del comitato scientifico, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) due dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) cinque dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su proposta delle associazioni e degli enti aventi più lunga storia e caratterizzazione accentuata di impegno riconosciuto a favore della pace e della non violenza.

4. Il comitato scientifico dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo comitato. Con l'eccezione del direttore dell'Istituto i componenti del comitato scientifico non possono far parte del consiglio direttivo.

Art. 5.

(Consiglio direttivo)

1. I progetti di ricerca sono definiti dal consiglio direttivo dell'Istituto sulla base degli indirizzi formulati dal comitato scientifico. Oltre al direttore dell'Istituto, che lo presiede, fanno parte del consiglio direttivo cinque membri. Almeno due di essi sono stranieri.

2. I componenti del consiglio direttivo, oltre al direttore, sono nominati secondo i seguenti criteri:

a) quattro dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) uno dallo *staff* dei ricercatori.

3. Il consiglio direttivo dura in carica sei anni. I suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati. I componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 6.

(Direttore)

1. Il direttore dell'Istituto è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è responsabile dell'attività dell'Istituto.

2. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla nomina dei componenti del consiglio direttivo, le funzioni dello stesso sono assunte dal direttore dell'Istituto.

Art. 7.

(Finanziamento)

1. Il finanziamento delle attività di ricerca è assicurato da un apposito stanziamento a carico dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con piani di spesa quinquennali. L'Istituto si avvale anche di risorse erogate da enti pubblici regionali e locali, oltre che da associazioni, fondazioni e altri soggetti privati, anche stranieri.

Art. 8.

(Sede)

1. L'Istituto ha sede a Perugia. Le regioni possono istituire delle sezioni dell'Istituto che, collegate a livello nazionale, perseguono nel proprio ambito territoriale le finalità della presente legge.

Art. 9.

(Regolamento di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ema-

nato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.